

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

(ex art. 1, comma 5-quinquies, TUF) con riguardo al Fondo pensione alle persone casalinghe Legge regionale del 28/02/1993, n. 3

affidamento *"in house providing"*

ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e degli artt. 5 e 192 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

stipulato tra:

l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, con sede in Bolzano, Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper, codice fiscale n. 94108390215, nella persona del Direttore dell'Agenzia *pro tempore*, dott. Eugenio Bizzotto, nato il 19.05.1965 a Bolzano domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia, munito dei necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Contratto (d'ora in poi **"ASSE"**)

ed

Euregio Plus SGR S.p.A./A.G., con sede legale in Bolzano, Via della Mostra 11/13, codice fiscale n. 02223270212, nella persona del Presidente *pro tempore*, dott. Alexander Gallmetzer, nato il 05.04.1968 a Bolzano, domiciliato per la carica presso la sede legale della SGR, munito dei necessari poteri ai fini della sottoscrizione del presente Contratto (d'ora in poi **"Euregio+"** ovvero **"SGR"**)

di seguito singolarmente la **"Parte"** e congiuntamente le **"Parti"**

PREMESSO CHE:

- I. la SGR è iscritta al n. 29, sezione gestori OICVM ed al n. 43, sezione gestori di FIA dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 24.02.1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito **"TUF"**) ed è autorizzata, tra l'altro, a prestare il servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF;
 - II. la SGR è, ad oggi, società a totale partecipazione pubblica (di seguito se ne riporta l'attuale ripartizione azionaria: Pensplan Centrum S.p.A. 51%, Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito anche solo **"PAB"**) 45%, Provincia Autonoma di Trento 4%), soggetta al controllo analogo della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (di seguito anche solo **"RATAA"**), per il tramite di Pensplan e della Provincia Autonoma di Bolzano, queste ultime entrambe sottoscrittrici il 26-27/03/2019 di idoneo patto parasociale e che, ex art. 4 dello Statuto della SGR, la medesima opera quale strumento *in house* per lo svolgimento dei servizi strumentali ai soci e alle funzioni istituzionali dei medesimi;
-

- III. più in particolare, nell'ambito dello scopo sociale la SGR ha per oggetto la prestazione in favore dei propri soci dei seguenti servizi: (i) gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la gestione di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), di propria o altrui istituzione, e dei relativi rischi, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili; (ii) gestione di portafogli di investimento per conto terzi; (iii) gestione collettiva e gestione di portafogli di investimento per conto terzi in regime di delega conferita da soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento e/o di gestione di organismi di investimento collettivo del risparmio anche esteri; (iv) istituzione e gestione di fondi pensione; (v) consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari nei limiti di legge; (vi) commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi;
- IV. con l'art. 12 della legge provinciale n. 11 del 22 dicembre 2009, è stata istituita ASSE quale ente strumentale della PAB con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale, su cui la PAB esercita il controllo analogo;

VISTI:

- V. il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "TUSP"), e in particolare: (i) l'art. 2, recante le definizioni di "controllo analogo", di "controllo analogo congiunto" e di "società in house", secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto o nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, co. 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, co. 3; (ii) l'art. 4, secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del co. 2, tra cui rientra la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; (iii) l'art. 16, co. 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; (iv) l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- VI. l'art. 5, co. 3 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2 del 29 aprile 2019, contenente la previsione che *"al fine di ottenere un migliore rendimento ed una più efficiente gestione e valorizzazione delle risorse da mettere a disposizione del sistema creditizio provinciale, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico può affidare, con apposito mandato, la gestione dell'impiego delle risorse finanziarie dei fondi di rotazione di cui al comma 2, nonché di quelle del fondo pensione per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, ad organismi in house della Provincia abilitati alla*

gestione collettiva del risparmio e alla gestione individuale di portafogli, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore”;

- VII. l'art. 192 del Codice Appalti prevede l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell'elenco delle Stazioni Appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*;
- VIII. ASSE ha chiesto in data 13/06/2019 l'iscrizione all'Elenco detenuto da ANAC di cui all'articolo 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici". La domanda di iscrizione è stata protocollata in data 27/02/2020 con n. prot. 0016437;
- IX. tuttavia, per poter legittimamente affidare un bene e/o un servizio, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, con “modalità *in house*” le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità dell'offerta formulata dal soggetto *in house*, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento deve essere dato conto: a) delle ragioni del mancato ricorso al mercato; b) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- I. con comunicazione a mezzo PEC del 21.07.2020, al fine di valutare la modalità organizzativa più performante utile a dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 2019 n. 2, la Provincia ha chiesto ad Euregio Plus SGR, in qualità di organismo *in house* e soggetto abilitato alla gestione collettiva del risparmio e alla gestione individuale di portafogli, di formulare ad ASSE un'offerta tecnica, economico ed organizzativa finalizzata alla gestione patrimoniale delle risorse finanziarie del fondo pensione per le persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e ss.mm.ii (l'“Offerta”);
- II. nella richiesta di cui al punto precedente, la Provincia ha fornito ad Euregio Plus SGR le seguenti indicazioni alle quali attenersi nel formulare l'offerta: “L'obiettivo di investimento del Portafoglio è generare un rendimento assoluto, espresso in base annua, netto dai costi di gestione, pari alle variazioni annualizzate dell'indice ISTAT FOI ex Tobacco incrementate di uno spread del +2,50% (Total Return). Il Portafoglio dovrà perseguire una strategia di gestione a rendimento assoluto con l'obiettivo di generare una crescita a lungo termine e minimizzare le perdite in periodi di tensione dei mercati. Il Portafoglio, inoltre, sarà allocato in modo dinamico attraverso una serie diversificata di strumenti finanziari. Il livello di rischio azionario viene determinato nell'ambito del mandato da conferire in un massimo di 35 punti percentuali”;
- III. in data 12.08.2020, con comunicazione a mezzo PEC, Euregio+ ha inoltrato ad ASSE la propria Offerta, successivamente integrata con PEC prot. n. 78375 del 18/09/2020, a seguito di una richiesta di delucidazioni da parte di ASSE;
- IV. in data 29.09.2020, con comunicazione a mezzo PEC, ASSE ha comunicato alla SGR che, con decreto dirigenziale n. 317 del 18.09.2020, il Direttore di ASSE ha dichiarato la congruità economica ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dell'Offerta formulata da Euregio+;

CONSTATATO CHE:

- V. con decreto dirigenziale n. 317 dell'18.09.2020, sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia e notificato a mezzo

PEC alla SGR in data 29.09.2020 è stato determinato di affidare ad Euregio+ il “Servizio di gestione di portafoglio”, secondo le caratteristiche tecniche indicate con l’*“Offerta tecnica, economica ed organizzativa per la prestazione del servizio di gestione di portafogli a favore di Asse”* presentata da Euregio+ in data 12.08.2020, successivamente integrata con PEC prot. n. 78375 del 18/09/2020 ed allegata al presente contratto come Allegato 9. Obiettivo della gestione: è generare un rendimento assoluto, espresso in base annua, netto dai costi di gestione, pari alle variazioni annualizzate dell'indice ISTAT FOI ex Tabacco incrementate di uno spread del +2,50% (Total Return), corrispondente ad un rendimento obiettivo utilizzato per la determinazione dell'Asset Allocation Strategica del portafoglio pari al 3,42% su base annua e con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, per una commissione di gestione pari allo 0,32% (IVA esclusa) calcolato sull'ammontare complessivo del portafoglio affidato investito anno per anno;

VERIFICATO CHE:

- VI. il Cliente ha esaminato, compreso e accettato i termini del presente Contratto e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest'ultimo, ha preventivamente ricevuto, letto e compreso: il documento contenente informazioni sulla SGR e i suoi servizi, sui sistemi di indennizzo degli investitori cui aderisce la SGR sulla natura e i rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami; la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307/2018 (il “Regolamento Intermediari”) e del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 (il “**Regolamento 565**”). Ciò al fine di consentire al Cliente di comprendere la natura del servizio di gestione di portafogli e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché i rischi ad essi connessi, mediante consegna del documento informativo (il “**Documento Informativo**”);
- VII. il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la propria situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, i propri obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio (di seguito, il “**Questionario**”);
- VIII. il Cliente ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all'acquisizione, da parte della SGR, di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
- IX. il Cliente ha preso atto, in base agli obiettivi di investimento ed alla propensione al rischio, di quali possano essere le strategie di Gestione che meglio rappresentano le proprie aspettative;
- X. il Cliente dà atto che sulla base delle informazioni fornitegli, la SGR lo ha classificato come “cliente al dettaglio”, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. In proposito, il Cliente è stato informato su supporto durevole del suo eventuale diritto a richiedere, in qualsiasi momento e per iscritto alla SGR, una diversa classificazione secondo le modalità indicate nel Documento Informativo e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.

Tutto ciò premesso, visto, considerato, constatato e verificato

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1
PREMESSE ED ALLEGATI**

- 1) Le premesse e gli allegati (1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

**ART. 2
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI GESTIONE**

- 1) ASSE, come sopra rappresentata, conferisce alla SGR che, come sopra rappresentata, accetta, l'incarico di gestire su base individuale le risorse finanziarie del Fondo pensione alle persone casalinghe di cui alla Legge regionale del 28/02/1993, n. 3 tempo per tempo rese disponibili e conferite in gestione ai sensi del Contratto (di seguito, il "**Patrimonio**").
- 2) Nell'esecuzione del presente Contratto, la SGR agisce in nome e per conto di ASSE (mandato con rappresentanza).
- 3) Nell'esecuzione del presente Contratto, la SGR gestisce il Patrimonio nel rispetto del profilo finanziario di ASSE.
- 4) Qualora nel corso della durata del Contratto ASSE, attualmente classificato come cliente al dettaglio, come previsto dall'art. 45 del Regolamento delegato UE2017/565 richiedesse di essere classificato come cliente pubblico "professionale", la SGR può legittimamente presumere che ASSE abbia il livello di esperienze e di conoscenze necessarie rispetto alle operazioni di investimento, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento 565.
- 5) L'esecuzione del Contratto inizia dalla data di efficacia del primo conferimento da parte di ASSE dei beni (liquidità e strumenti finanziari) oggetto di gestione ai sensi del Contratto.

**ART. 3
IL PATRIMONIO – DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DEI BENI DEL CLIENTE
– SEPARATEZZA PATRIMONIALE**

- 1) Il Patrimonio è costituito dal conferimento iniziale e da quelli successivi che ASSE eseguirà nel corso della durata del Contratto, nonché dalla liquidità e dagli strumenti finanziari derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere dalla SGR in esecuzione del Contratto, nonché dai relativi diritti, proventi e frutti, al netto dei prelievi fiscali.

- 2) ASSE potrà effettuare gli ulteriori conferimenti nel corso di durata del Contratto in ogni momento, senza bisogno di autorizzazione della SGR.
- 3) La SGR è abilitata a detenere beni della propria clientela ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli. Pertanto:
- a. ai sensi dell'art. 24 del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, i beni conferiti in gestione da ASSE, sono depositati dalla stessa, su istruzione scritta della SGR contenente tutti necessari i dati, presso la banca custode abilitata selezionata, in conti intestati alla SGR medesima con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della SGR;
 - b. ferma restando la responsabilità della SGR nei confronti di ASSE, ai sensi dell'art. 25 del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, ASSE autorizza la SGR a sub-depositare gli strumenti finanziari presso:
 - i. depositari centrali di titoli o depositari centrali;
 - ii. altri depositari abilitati;
 - c. la liquidità e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di gestione svolta dalla SGR in esecuzione del presente Contratto, restano depositati presso i soggetti depositari indicati nelle precedenti lettere a) e b).

Nelle evidenze interne relative ad ASSE, la SGR indica i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario, gli strumenti finanziari facenti parte del Patrimonio sono tenuti in conti intestati alla SGR, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. La SGR conserva i contratti stipulati con i sub-depositari, rilasciandone copia ad ASSE.

- 4) Eventuali interessi maturati sulla liquidità di pertinenza di ASSE, depositata presso il depositario di cui al comma 3), lettera a), verranno integralmente accreditati alla stessa - al netto della ritenuta fiscale - nella medesima misura in cui sono corrisposti dal depositario e con stessa valuta. Nel caso in cui il depositario applichi un tasso negativo, quest'ultimo è carico di ASSE. In tale caso, la SGR si attiverà per limitare, il più possibile, l'impatto negativo sul Patrimonio.
- 5) Ai sensi dell'art. 22 del TUF, il Patrimonio costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SGR e da quello degli altri clienti di quest'ultima. Sul Patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse degli stessi.

Per i conti in essere presso i depositari e sub-depositari di cui al precedente comma 3, non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti della SGR o del depositario.

- 6) Al fine di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ASSE, la SGR mantiene presso di sé evidenze contabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del Provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019.

ART. 4

COSTI ED ONERI – ASSENZA DI INCENTIVI

- 1) Il compenso onnicomprensivo spettante alla SGR per la prestazione del servizio di gestione in esecuzione del Contratto è dettagliato nella sezione I, denominata "Commissioni di gestione", dell'Allegato 4 ed è coerente con l'*"Offerta tecnica, economica ed organizzativa per la prestazione del servizio di gestione di portafogli a favore di Asse"* presentata da Euregio+ in data 12.08.2020 successivamente integrata con PEC prot. n. 78375 del 18/09/2020 ed allegata al presente contratto come Allegato 9.
- 2) Ai soli fini di trasparenza, senza alcun effetto di individuazione del corrispettivo in favore della SGR, si esplicita che sono a carico di ASSE, oltre agli oneri fiscali connessi al Patrimonio, le spese, gli oneri e i costi dettagliati nella sezione II, denominata "Costi e oneri ex-ante" dell'Allegato 4 che contiene le informazioni, espresse in forma aggregata, previste dalla normativa applicabile, in materia di costi e oneri connessi al servizio e agli strumenti finanziari. È facoltà di ASSE chiedere ulteriori dettagli.
- 3) La SGR è sin d'ora autorizzata a prelevare dalle disponibilità liquide del Patrimonio le somme necessarie al pagamento delle commissioni, oneri e spese di cui sopra, eccezion fatta per le commissioni di gestione integranti il corrispettivo della stessa SGR, per la cui autorizzazione al prelievo si rinvia all'art. 21 del presente Contratto. Qualora la liquidità non dovesse essere sufficiente a far fronte agli importi di cui sopra, la SGR è sin d'ora autorizzata a liquidare gli strumenti finanziari di pertinenza del Patrimonio a tal fine.
- 4) La SGR, inoltre, fornisce ad ASSE, almeno con cadenza annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri di cui al precedente comma 2, nonché un'illustrazione che mostri l'effetto dei costi sulla redditività del Patrimonio, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata su base aggregata. È facoltà di ASSE chiedere ulteriori dettagli.
- 5) In conformità a quanto previsto dalle *policy* adottate, la SGR, nella prestazione del servizio di gestione ai sensi del presente Contratto, non può percepire incentivi, intesi come compensi, le commissioni o i benefici monetari e non monetari pagati o ricevuti da terzi. Eventuali compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi saranno in ogni caso restituiti dalla SGR ad ASSE.

ART. 5

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La SGR, nell'esecuzione del Contratto, agisce nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, conformemente alle caratteristiche della strategia di gestione concordata con ASSE, con piena

discrezionalità ed autonomia operativa, fatto salvo il diritto di ASSE di impartire istruzioni specifiche ai sensi dell'art. 11 del presente Contratto.

- 2) Le parti convengono che i rapporti con il Gestore siano intrattenuti per ASSE dai soggetti a ciò autorizzati e muniti di rappresentanza, come esattamente identificati nell'Allegato 8, ove sono specificati, se previsti, eventuali limiti di procura.
- 3) ASSE si impegna espressamente a comunicare con immediatezza al Gestore ogni modifica relativa all'identità e/o ai poteri dei soggetti di cui sopra mediante posta elettronica certificata (PEC). Dal primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale ultima comunicazione, tali modifiche produrranno effetti nei confronti del Gestore e saranno ad esso opponibili.
- 4) La SGR compie tutti gli atti di investimento e disinvestimento nell'esecuzione del presente Contratto, senza necessità del preventivo assenso da parte di ASSE, salvo nei casi in cui sia richiesto dal presente Contratto o da disposizioni di normative applicabili.
- 5) La SGR non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Patrimonio, salvo l'ottenimento del consenso scritto da parte di ASSE. In ogni caso, prima dell'utilizzo, la SGR fornisce ad ASSE, su supporto durevole, informazioni chiare complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la SGR, incluse le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
- 6) Le Parti convengono che la SGR non potrà effettuare operazioni di investimento con effetto leva, vale a dire, contrarre obbligazioni per conto di ASSE che lo impegnino oltre il valore complessivo del Patrimonio.

ART. 6

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI GESTIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 565/2016, la SGR informa prontamente e per iscritto via PEC ASSE nel caso in cui il valore complessivo del Patrimonio, valutato all'inizio di ogni periodo oggetto di comunicazione periodica si riduca del 5% e successivamente, di multipli del 3%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel corso del quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- 2) Qualora il Patrimonio includa posizioni che potrebbero dare luogo a passività potenziali, la SGR informa ASSE via PEC quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione di cui al presente comma è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con ASSE, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

ART. 7 DELEGA

- 1) La SGR non è autorizzata a subappaltare e/o altrimenti delegare intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

ART. 8 OPERAZIONI CONSENTITE

- 1) Nello svolgimento del servizio di gestione in esecuzione del Contratto, la SGR può, nel rispetto della normativa applicabile, del profilo finanziario di ASSE e del profilo di rischio della gestione oggetto del presente contratto, compiere operazioni con riferimento alle categorie di strumenti finanziari indicate nell'Allegato 2.
- 2) Fermo restando quanto previsto nell'Allegato 2, le *asset class* oggetto di investimento possono essere, conformemente a quanto previsto nell'Offerta:
 - a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;
 - b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito;
 - c) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - d) quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, sia aperti che chiusi, riservati e non riservati, istituiti e gestiti dalla SGR e/o di terzi;
 - e) depositi vincolati (*time deposit*).

Gli investimenti negli strumenti finanziari sub lettere a) e b) sono ammissibili qualora sia disponibile una valutazione affidabile e siano negoziabili sul mercato dei capitali. Gli investimenti negli strumenti finanziari sub lettere c) d) ed e) sono ammissibili qualora sia disponibile una valutazione affidabile.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono, inoltre, essere:

- a) denominati in valute di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE;
- b) negoziati in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'Unione Europea e all'OCSE;
- c) emessi da organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati ai sensi direttive dell'Unione Europea;
- d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi da altri emittenti, nell'ambito di quest'ultimi, i titoli dovranno essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
- e) per i titoli di debito con riferimento alla durata finanziaria, quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata superiore all'anno e non superiore a 36 mesi ovvero con durata finanziaria superiore.

- 3) Nell'ambito degli strumenti finanziari suddetti, la SGR è espressamente autorizzata da ASSE a compiere – senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti da norme di legge o regolamentari – le seguenti operazioni:
- investimenti in strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati;
 - compravendite a pronti;
 - compravendite a termine.
- 4) In relazione a quanto sopra, la SGR dispone l'esecuzione di tutte le operazioni di investimento, di disinvestimento, di copertura, necessarie per ottenere la migliore allocazione possibile del Patrimonio gestito nell'interesse di ASSE.
- 5) ASSE è consapevole che il servizio di gestione comporta l'assunzione di rischi e che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del Patrimonio conferito in gestione né di ottenere il raggiungimento dei propri obiettivi di redditività.
- 6) ASSE è informata dei tipi specifici di strumenti finanziari oggetto di investimento nonché dei rischi ad essi connessi tramite il Documento Informativo, già consegnato prima della conclusione del presente Contratto. ASSE, inoltre, è stata pienamente informata del livello di rischio massimo connesso alla strategia di gestione coerente con l'Offerta.

ART. 9 CONFLITTI DI INTERESSI

- 1) La SGR adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (disponibile sul sito internet della SGR e la cui sintesi è stata illustrata e consegnata ad ASSE nell'ambito del Documento Informativo prima della conclusione del Contratto), ogni misura idonea a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la SGR, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e ASSE o tra ASSE e altri clienti della SGR al momento della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente su ASSE. Qualora richiesto, la SGR fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
- 2) La SGR, ove le misure adottate ai sensi del precedente paragrafo non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi di ASSE, ne informa chiaramente la stessa, con comunicazione che sarà trasmessa tramite PEC, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché ASSE possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste nel cui contesto sorge il conflitto d'interessi.
- 3) ASSE, pertanto, pienamente informata e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la SGR nella prestazione del servizio di gestione di cui al presente Contratto, nonché delle conseguenze e dei rischi

degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SGR, autorizza la SGR ad effettuare, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1394 e 1395 c.c., con o per conto di ASSE, investimenti in quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti e gestiti dalla SGR stessa, come previsto nell'Offerta. Inoltre, ASSE autorizza la SGR, per ogni fine di legge, a compiere qualsiasi operazione per la quale possa sussistere un interesse in conflitto. In tali casi, Euregio+ informa per iscritto ASSE e adotterà ogni misura ragionevole, al fine di assicurare un trattamento equo del cliente.

- 4) Per quanto riguarda l'investimento in quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti e gestiti dalla SGR, il regime commissionale applicato è esplicitato nella sezione II dell'Allegato 4.

ART. 10
RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI, AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI
DA PARTE DELLA SGR

- 1) Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la SGR adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per ASSE (c. d. best execution), secondo quanto previsto nel documento contenente la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla SGR consegnata con il Documento Informativo.
- 2) ASSE ha preso compiuta ed esaustiva conoscenza di quanto illustrato nel Documento Informativo in merito alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SGR e ne ha accettato i relativi termini.
- 3) La SGR pubblica sul proprio sito Internet in formato scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre, la SGR pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negozianti per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 4) La SGR può trattare le operazioni svolte per conto di ASSE in aggregazione con quelle svolte per conto di altri clienti. In tale circostanza la SGR si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito di ASSE, fermo che ASSE, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere informata della circostanza che l'effetto di tale aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine. La SGR assegnerà in maniera equa gli ordini delle operazioni aggregate per conto di più Clienti, in conformità alla propria strategia di assegnazione degli ordini. Quando l'ordine è eseguito parzialmente, la SGR assegna le negoziazioni connesse conformemente alla propria strategia di assegnazione degli ordini.

- 5) La SGR può aggregare, inoltre, operazioni svolte per conto proprio con quelle svolte per conto di ASSE, a condizione che (i) non assegni le relative operazioni in modo pregiudizievole per ASSE; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto di ASSE, assegni le operazioni eseguite prima ad ASSE, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, o non sarebbe stata in grado di eseguirle affatto, circostanza nella quale la SGR può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell'esposizione. In ogni caso la SGR si impegna ad adottare le procedure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni di ASSE secondo modalità svantaggiose per quest'ultima.

ART. 11

ISTRUZIONI SPECIFICHE

- 1) ASSE ha la facoltà di impartire alla SGR, per iscritto, istruzioni specifiche in ordine alle operazioni da porre in essere con riferimento al portafoglio, da inviare tramite e-mail PEC, anticipata con messaggio di posta elettronica ordinaria.
- 2) La SGR è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, salva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso. Ove l'ordine impartito da ASSE risulti non adeguato al profilo e alle caratteristiche di ASSE, la SGR non lo esegue, restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine. In tal caso, la SGR provvede ad informare immediatamente ASSE via PEC di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene possibile accogliere la richiesta. Resta salvo il diritto di recesso dal presente Contratto sia della SGR, sia di ASSE.
- 3) ASSE si impegna nei confronti della SGR a comunicare con un adeguato preavviso alla medesima SGR l'intenzione di formalizzare un'istruzione specifica, al fine di assicurare un efficiente svolgimento della richiesta.
- 4) ASSE dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche eventualmente impartite potrebbero impedire alla SGR di adottare tutte le misure da questa previste nella strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini per ottenere il miglior risultato possibile per ASSE stessa.
- 5) La SGR può rifiutarsi di dare esecuzione a istruzioni incomplete o non corrette. La SGR informa per iscritto, tramite e-mail PEC, che sarà anticipata tramite e-mail ordinaria, delle istruzioni incomplete o incorrette. La SGR non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni di ASSE che la SGR riterrà in contrasto con la normativa applicabile.

ART. 12

RENDICONTI

- 1) Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare, la SGR fornisce ad ASSE il rendiconto della gestione relativo al periodo di riferimento, riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo stesso, che include le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Il rendiconto è trasmesso tramite PEC, all'indirizzo indicato nell'art. 19 del Contratto. In calce al rendiconto, la SGR esplicita altresì l'importo corrispondente all'applicazione della commissione di gestione di cui alla sezione I dell'Allegato 4, allineata a base trimestrale, applicata al Patrimonio effettivamente gestito nel trimestre di riferimento.
- 2) ASSE può richiedere di ricevere le informazioni essenziali sulle operazioni di volta in volta eseguite. Ove ASSE abbia richiesto la documentazione per le singole operazioni eseguite ai sensi del periodo precedente della presente clausola, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa di riferimento, il rendiconto generale è fornito ad ASSE ogni 12 mesi, mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avviene al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SGR riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse tramite PEC, all'indirizzo indicato nell'art. 19 del Contratto.
- 3) Ai soli fini contabili e di stabilità delle attività di investimento, il rendiconto si intende tacitamente approvato in mancanza di reclamo scritto motivato da parte di ASSE, che deve essere trasmesso alla SGR entro 60 giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso, all'indirizzo di cui all'art. 19 del presente Contratto. Ai fini della corresponsione del compenso alla SGR, non trova applicazione alcuna tacita approvazione, costituendo il rendiconto oggetto della verifica di conformità delle prestazioni rese di cui all' articolo 20 del Contratto.
- 4) Il rendiconto trimestrale è inviato anche ai consulenti di ASSE, i cui nominativi e recapiti verranno comunicati per iscritto tramite PEC alla SGR.
- 5) Con frequenza trimestrale o in caso di richiesta da parte di ASSE, la SGR ed ASSE stessa si confrontano in merito all'andamento della gestione, analizzando l'attività effettuata nel periodo nonché individuando le aspettative per i mesi successivi.
- 6) In ogni caso, alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione, per qualunque causa dell'efficacia dello stesso, la SGR invierà ad ASSE un rendiconto di fine rapporto. Tale rendiconto, redatto in forma scritta, dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla riconsegna ad ASSE del patrimonio ricevuto in gestione così come disciplinata all'art. 15.

ART. 13

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) La determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel patrimonio, ai fini della valutazione dello stesso, è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
 - b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), e per gli strumenti finanziari illiquidi il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla SGR, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato;
 - c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
 - d) per i titoli zero coupon, il valore è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
 - e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della SGR. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione, i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
 - f) per le quote e le azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
 - g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'euro il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
 - h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere analizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
- 2) La valorizzazione degli strumenti finanziari contenuta nel Portafoglio viene effettuata tutti i giorni di borsa aperti in Italia, con riferimento al giorno precedente e secondo i criteri di valutazione descritti nell'art. 13 paragrafo 1).
- 3) L'adozione di altri criteri di valorizzazione deve essere comunicata e motivata in via anticipata e per iscritto.

ART. 14
ADEGUATEZZA

- 1) La SGR valuta l'adeguatezza delle singole operazioni di investimento rispetto al profilo di ASSE come determinato sulla base delle sue risposte al questionario sottopostole prima della conclusione del presente Contratto e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
- 2) ASSE si impegna a fornire alla SGR informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare la SGR tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio, assumendosi al contempo la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
- 3) ASSE prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo, comporterà l'impossibilità per la SGR di prestare il servizio di gestione di portafogli di cui al presente Contratto.

ART. 15
DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

- 1) Il Contratto ha una durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di efficacia del primo conferimento da parte di ASSE. Il Contratto scade automaticamente, decorso tale termine, senza necessità di disdetta.
- 2) ASSE può recedere dal Contratto in ogni momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante, inviata alla SGR tramite PEC. La comunicazione di recesso, regolarmente sottoscritta da ASSE, deve contenere le disposizioni per la restituzione del patrimonio.
- 3) La SGR può recedere, dal Contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante comunicazione inviata a mezzo di PEC. Resta fermo quanto previsto nell'art. 18, comma 1 del presente Contratto.
- 4) Alla scadenza del Contratto o allo scioglimento dello stesso per qualsiasi motivo diverso dal recesso di cui al precedenti punti 2 e 3, oppure in seguito alla risoluzione dello stesso per i motivi di cui al successivo articolo 27, comma 2, il patrimonio investito da Euregio+ su richiesta di ASSE, deve essere gestito da Euregio+ alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un periodo massimo di 1(un) anno ovvero fino al subentro a Euregio+ di nuovi gestori patrimoniali, se antecedente, senza che da tale risoluzione sorgano in capo alle parti pretese risarcitorie.
- 5) Il recesso di ASSE è efficace dal momento in cui la SGR riceve la relativa comunicazione. Il recesso della SGR è efficace, decorso il relativo periodo di preavviso di cui al precedente punto 3, dal momento in cui ASSE ne riceve comunicazione.
- 6) Dal momento dell'efficacia del recesso, la SGR non può compiere atti di gestione sul patrimonio gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del suddetto patrimonio. La

SGR può, inoltre, eseguire le operazioni già disposte da ASSE e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.

- 7) In ogni caso di recesso, il Gestore provvederà alla riconsegna al Cliente del patrimonio ricevuto in gestione, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 30 giorni dalla cessazione del Contratto come sopra prevista, salva la conclusione delle operazioni in corso e previo soddisfacimento di tutti i diritti vantati dal Gestore in relazione a commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. In relazione alla liquidità ed agli strumenti finanziari, la riconsegna si intenderà effettuata con il conferimento al Tesoriere del patrimonio avuto in gestione.
- 8) ASSE può richiedere che gli strumenti finanziari che costituiscono il patrimonio al momento del recesso gli siano trasferiti, anche parzialmente. Il trasferimento degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio avviene, compatibilmente con le disposizioni che regolano il funzionamento dei singoli OICR eventualmente detenuti in portafoglio, tramite immissione o registrazione, a spese di ASSE, sul conto titoli intestato ad essa presso il soggetto depositario dallo stesso designato. Euregio+ si impegna, in caso di trasferimento di singoli strumenti finanziari ai nuovi gestori subentranti, a non applicare spese e commissioni di alcun genere. Ove non sia possibile provvedere alla restituzione degli strumenti finanziari, la SGR procede alla liquidazione del portafoglio e alla restituzione del controvalore in Euro con le modalità sopra descritte.
- 9) È fatta salva la possibilità per ASSE di dettare, congiuntamente all'invio della comunicazione di recesso o nei 180 (centoottanta) giorni di calendario successivi al ricevimento della comunicazione di recesso della SGR, disposizioni relative alle modalità di consegna del portafoglio diverse da quelle descritte nei commi precedenti.
- 10) La SGR metterà a disposizione di ASSE gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di sua spettanza entro gli stretti tempi tecnici necessari, redigendo nei tempi tecnici necessari, e comunque non oltre la chiusura del trimestre solare in cui è divenuto efficace il recesso, il rendiconto di fine rapporto, redatto ai sensi del precedente articolo 12.
- 11) Nel caso di scadenza del Contratto e/o recesso da parte di ASSE l'invio di strumenti finanziari e di titoli di credito, emessi con clausola di non trasferibilità, è comunque effettuato a spese e a rischio di quest'ultima. Nel caso di recesso da parte della SGR l'invio è effettuato a spese e a rischio della SGR.

ART. 16

MODIFICHE CONTRATTUALI

- 1) Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 2, il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base di un accordo scritto e controfirmato tra le Parti solo in conformità con la disciplina degli affidamenti "in house";

- 2) Le modifiche al presente Contratto derivanti da norme di legge o di regolamento ovvero da disposizioni delle autorità di vigilanza si intendono automaticamente recepite nel Contratto stesso. La SGR provvede ad informare ASSE di tali modifiche mediante comunicazione scritta via PEC da inviarsi tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla loro entrata in vigore. Resta salvo il diritto di recesso di ASSE e della SGR nei modi e termini e scadenze di cui al precedente art. 15.

ART. 17 REGIME FISCALE

- 1) Il regime fiscale applicato alle rendite finanziarie derivanti dalla gestione è quello scelto ASSE con apposita opzione alla sottoscrizione del presente Contratto (Allegato 6).

ART. 18 SMOBILIZZO E RESTITUZIONE PARZIALE DELLE RISORSE

- 1) ASSE può richiedere alla SGR, con preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 11, lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione per l'erogazione di prestazioni relative all'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale per cui il Fondo è stato creato ("Smobilizzo Programmato"). Ai fini della gestione della liquidità da parte della SGR, ASSE sottopone alla SGR, appena disponibile, il piano annuale delle prestazioni previdenziali da erogare nel corso dell'esercizio.
- 2) ASSE potrà altresì in qualsiasi momento chiedere alla SGR, per iscritto, lo smobilizzo parziale ovvero la restituzione parziale della liquidità e degli strumenti finanziari in gestione. In relazione a tale richiesta la SGR dovrà provvedere allo smobilizzo ovvero alla restituzione dei beni entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della SGR della richiesta ovvero dal diverso termine indicato nella richiesta di ASSE. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni di cui all'Articolo 11 del presente Contratto.
- 3) Lo smobilizzo parziale ovvero la restituzione parziale di cui al comma 2 del presente articolo non comporteranno alcuna penalità a carico di ASSE.

ART. 19 COMUNICAZIONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente Contratto, le comunicazioni di ogni tipo tra le Parti ai sensi o in relazione del presente Contratto, diverse dalle comunicazioni per le quali la normativa di riferimento impone specifici mezzi, saranno effettuate, se non diversamente disposto dal presente contratto, tramite PEC.

- 2) Le comunicazioni da parte di ASSE alla SGR saranno effettuate ai seguenti recapiti:

EUREGIO PLUS SGR S.P.A./A.G.

via della Mostra 11/13
Bolzano, 39100

Ufficio: Clienti e Sottoscrittori

Telefono: 0471/068700

Fax: 0471/068766 (indicare: all'attenzione dell'Ufficio Clienti e Sottoscrittori)

E-Mail: sottoscrittori@euregioplus.com

PEC: euregioplus@pec.it

- 3) Le comunicazioni dalla SGR ad ASSE sono validamente eseguite, con le modalità richieste dalla normativa applicabile e nel rispetto di quanto specificamente previsto dal presente Contratto, presso i seguenti recapiti:

AGENZIA PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO

Palazzo 12

Via Canonico Michael Gamper, 1
Bolzano, 39100

Referente: dott. Eugenio Bizzotto

Telefono: 0471/418300

E-Mail: aswe.asse@provincia.bz.it

PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it

Referente: dott. Günther Götsch

Telefono: 0471/418327

E-Mail: aswe.asse@provincia.bz.it

PEC: aswe.asse@pec.prov.bz.it

- 4) Le eventuali modifiche di recapiti di corrispondenza sono comunicate all'altra Parte mediante comunicazione scritta via PEC.

ART. 20

VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

- 1) Al termine di ogni trimestre, entro 15 giorni dal termine dello stesso, la SGR invierà ad ASSE il rendiconto di cui all' articolo 12 comma 1 nonché, eventualmente, l'ulteriore documentazione di cui ASSE facesse esplicita richiesta ai fini delle verifiche sulla conformità delle prestazioni rese.

- 2) Entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al punto uno, sulla base del rendiconto di gestione di cui al precedente comma 1, ASSE effettuerà la verifica della conformità delle prestazioni rese dalla SGR in ordine a quanto disposto dal Contratto ed alle disposizioni di settore, avuto altresì riguardo al rispetto delle Caratteristiche della gestione esplicitate nell'Allegato 2, all'effettiva esecuzione delle specifiche istruzioni di investimento/disinvestimento impartite da essa (salvi i casi, debitamente motivati, di istruzioni non adeguate, incomplete o incorrette di cui all'art. 11 del Contratto).
- 3) L'esito della verifica di conformità, positivo o negativo, viene contestualmente espresso, senza particolari formalità, mediante comunicazione a mezzo PEC dal referente di ASSE alla SGR.
- 4) In caso di esito negativo, nella comunicazione a mezzo PEC di cui al precedente comma 3, viene esplicitata la difformità, il ritardo e/o l'inadempimento rilevato, eventualmente con indicazione sulla misura richiesta per il superamento della difformità/inadempimento lamentato. La SGR ha facoltà di comunicare, entro 7 giorni, eventuali sue spiegazioni in ordine alla rilevanza e/o alla sussistenza della difformità, ritardo e/o inadempimento rilevato.

ART. 21 PENALI

- 1) In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al precedente articolo 20 comma 4, tenuto conto delle eventuali spiegazioni offerte dalla SGR, ASSE ha facoltà di irrogare una penale del 5% del corrispettivo trimestrale indicato dalla SGR in calce al rendiconto di cui all'art. 12 comma 1, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Detto importo è defalcato dall'importo costituente il corrispettivo trimestrale per cui la SGR è autorizzata all'emissione della fattura. Della eventuale decisione di irrogare la penale nonché della entità della penale così irrogata è data contestuale comunicazione alla SGR a mezzo PEC.

ART. 22 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

- 1) La SGR potrà fatturare e maturare il diritto al pagamento solo di quanto esplicitamente autorizzato da ASSE che autorizzerà l'emissione della fattura, e del prelievo integrante il pagamento:
 - a) in caso di esito positivo della verifica di conformità, ovvero in caso di esito negativo senza che sia stata irrogata una penale ai sensi del precedente articolo 21, per un importo pari all'intera richiesta di corrispettivo emarginata dalla SGR in calce al rendiconto di gestione di cui all'art. 12 comma 1. In tal caso l'autorizzazione è costituita dalla comunicazione di cui all'art. 20 comma 3;
 - b) in caso di esito negativo della verifica di conformità, subordinatamente alla decisione di irrogazione della penale, per un importo pari alla richiesta di corrispettivo emarginata dalla SGR in calce al rendiconto di gestione di cui all'articolo 12 comma 1, ridotto dell'importo della penale irrogata ai sensi dell'articolo 21. In tal caso l'autorizzazione è costituita dalla comunicazione di cui all'art. 21.
- 2) Ricevuta l'autorizzazione all'emissione della fattura trimestrale, nei termini e nelle entità sopra indicate, la SGR potrà emettere fattura. ASSE chiederà alla SGR mediante una comunicazione a mezzo PEC il

disinvestimento dell'importo della fattura e del versamento al c/c indicato dello stesso. ASSE provvede a saldare la fattura entro i termini previsti.

ART. 23

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) Le Parti dichiarano di aver preso atto e di conoscere il contenuto del “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice di comportamento” adottati e pubblicati sui rispettivi siti internet, e si impegnano ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopra citati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento pienamente conforme.
- 2) L'osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce elemento essenziale, nell'interesse delle Parti, delle obbligazioni assunte, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la violazione di uno solo degli obblighi risultanti dal “Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001” o del “Codice di comportamento”, costituisce grave inadempimento al presente Contratto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ART. 24

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

- 1) ASSE ha facoltà di conferire alla SGR la delega per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione, mediante procura da rilasciarsi in tempo utile, per iscritto e per singola assemblea, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti.
- 2) La SGR è esonerata dall'obbligo di depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione alle assemblee.
- 3) La SGR non offre il servizio di monitoraggio delle date delle assemblee degli emittenti di strumenti finanziari a cui sono associati diritti di voto.

ART. 25

RECLAMI. RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 1) Ferma restando la disciplina in ordine alle verifiche di conformità delle prestazioni rese dalla SGR di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 del presente Contratto, per quanto attiene alla normativa di settore applicabile agli intermediari, ASSE può presentare eventuali contestazioni, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC e devono essere indirizzate a EUREGIO PLUS SGR S.p.A./A.G., Funzione di Compliance, via della Mostra 11/13, 39100 Bolzano, casella PEC euregioplus@pec.it.

- 2) La SGR tratta i reclami ricevuti in modo sollecito, comunicando ad ASSE, secondo le modalità con questi concordate, le proprie determinazioni circa il reclamo entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
- 3) Il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto è quello di Bolzano.

ART. 26

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno a conoscenza nell'ambito del presente Contratto per le sole finalità strettamente inerenti all'esecuzione del Contratto stesso, nonché per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento 679/2016/UE ("GDPR"). A tal fine, le Parti si danno atto che, con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il presente Contratto, ognuna agirà quale autonomo titolare del trattamento. Le Parti si impegnano altresì a mantenere la riservatezza dei dati personali trattati anche al termine del presente Contratto.
- 2) Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che ogni comunicazione di dati personali effettuata nell'ambito del presente Contratto sarà effettuata nel rispetto del principio di riservatezza di cui al GDPR e unicamente nella misura in cui essa sia strettamente necessaria per le finalità perseguite dal presente Contratto.
- 3) Le Parti con la formalizzazione del presente Contratto prendono atto e accettano le rispettive Informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR di cui agli Allegati 5a e 5b.
- 4) Le Parti si impegnano, nel trattamento di dati personali di cui sono Titolari del trattamento, a gestire richieste di esercizio dei diritti previsti in capo all'interessato da parte del GDPR nonché a fornire idoneo riscontro entro i termini previsti.
- 5) Le Parti si impegnano, nel trattamento di dati personali di cui sono Titolari del trattamento, ad effettuare gli adempimenti normativamente previsti qualora si verifichi, nell'ambito di propria competenza, una violazione di dati personali ("data breach").

ART. 27

CLAUSOLA RISOLUTIVA

- 1) Il presente incarico è stipulato nelle more del perfezionamento della richiesta di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi di quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 7 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017.

- 2) Nel caso in cui all'esito degli accertamenti da parte di ANAC, la domanda di iscrizione dovesse essere rigettata per carenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con la semplice comunicazione via PEC da parte di ASSE alla SGR di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
- 3) Ad ASSE spetta inoltre il diritto di risolvere il presente Contratto per il caso di inadempimento da parte della SGR alle clausole tutte qui convenute. In presenza di un inadempimento qualificato, ASSE assegnerà alla SGR un termine di 60 giorni per adempiere. Qualora tale termine dovesse decorrere infruttuosamente, il Contratto deve ritenersi risolto con obbligo della SGR di restituire il patrimonio in tempi da concordare ed a risarcire ogni danno cagionato ad ASSE in seguito al predetto inadempimento.

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti dichiarano che il presente Contratto è vincolante per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o divieti previsti dalla normativa di riferimento di ciascuna Parte. Dichiarano, inoltre, che la sottoscrizione del presente Contratto è effettuata da persone debitamente autorizzate.

Luogo e data _____

Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico	EUREGIO PLUS SGR S.p.A./A.G.
Direttore <i>pro tempore</i> Dott. Eugenio Bizzotto	Presidente <i>pro tempore</i> Dott. Alexander Gallmetzer

Allegati:

- Allegato 1: Portafoglio in gestione;
- Allegato 2: Linee guida;
- Allegato 3: Documento informativo;
- Allegato 4: Costi e oneri connessi;
- Allegato 5a: Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE Euregio Plus SGR S.p.A./AG;

Firmato digitalmente da: Eugenio Bizzotto
Data: 02/11/2020 17:30:32



Firmato digitalmente da:
GALLMETZER ALEXANDER
Firmato il 02/11/2020 15:37

Seriale Certificato: 39727219995300880225559983498969331159

Valido dal 17/04/2019 al 16/04/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Allegato 5b: Informativa sulla privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;
- Allegato 6: Regime fiscale;
- Allegato 7: Servizi integrativi
- Allegato 8: Elenco delle Persone Autorizzate all'invio di comunicazioni al Gestore
- Allegato 9: Offerta tecnica, economica ed organizzativa per la prestazione del servizio di gestione di portafogli a favore di Asse” e successiva integrazione